



**REGOLAMENTO
DISCIPLINA**

ANAP

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ARBITRI PALLAPUGNO**

Approvato dal Consiglio Direttivo ANAP
il 3/05/2013

Art. 1 – Organi di disciplina in genere

1) Sono organi di disciplina dell'ANAP

a) la Commissione Nazionale di Disciplina

b) la Procura Arbitrale

2) I componenti degli Organi di disciplina restano in carica per un quadriennio.

3) Per tutti i componenti degli Organi di disciplina, salvo deroga motivata e previa informativa alla FIPAP, vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche associative.

4) Gli Organi di disciplina, in ogni stato e grado del procedimento disciplinare ANAP, devono cooperare lealmente con gli Organi di giustizia federale.

Art. 2 – Commissioni di disciplina

1) Ferma restando la giurisdizione federale ai sensi del precedente art. 3, la Commissione di Disciplina è competente a giudicare le infrazioni commesse in violazione del presente regolamento e di ogni altra norma associativa dagli associati arbitri.

2) La Commissione di Disciplina è composta da un Presidente e da due membri.

3) I componenti della Commissione di Disciplina Nazionale sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dell'ANAP e possono essere scelti anche tra gli arbitri benemeriti o fuori quadro.

4) La Commissione disciplinare giudica con la partecipazione del Presidente e di due componenti, convocati dal Presidente.

5) Alle riunioni della Commissione Disciplinare partecipa un segretario nominato dal Presidente ANAP. In caso di assenza o di impedimento funge da segretario un componente della Commissione.

6) Le decisioni della Commissione di disciplina hanno effetto solo in ambito ANAP.

Art. 3 – Commissioni di disciplina

1) La Commissione di Disciplina delibera in ordine alle infrazioni commesse in violazione del presente regolamento e ad ogni altra norma associativa, ferma restando la giurisdizione federale ai sensi del precedente art.3 e della corrispondente norma dello Statuto Federale.

2) Il Presidente della Commissione Disciplinare, su istanza motivata della Procura Arbitrale, può disporre, prima dell'atto di deferimento, la sospensione cautelativa, per un periodo non superiore a due mesi, dell'associato nei cui confronti sono in corso indagini, laddove la violazione disciplinare per la quale si procede sia di tale gravità da recare pregiudizio al buon nome dell'Associazione ovvero renda necessaria, per concrete e specifiche ragioni, in via d'urgenza ed eccezionale, l'interruzione temporanea del rapporto associativo e dell'attività dell'associato.

3) A deferimento avvenuto il Presidente della Commissione di Disciplina, in considerazione della gravità delle violazioni disciplinari contestate e degli elementi di prova al momento acquisiti, può disporre con l'atto di contestazione la sospensione cautelativa dell'associato deferito sino alla conclusione del giudizio.

4) I provvedimenti di sospensione cautelativa non sono impugnabili.

Art. 4 – Procura Arbitrale

1) Il Presidente della Commissione destinataria dell'atto di deferimento verifica la propria competenza.

2) La Procura Arbitrale, organo inquirente e requirente, ha il compito di promuovere l'azione disciplinare d'ufficio o su segnalazione, di provvedere all'espletamento delle indagini sui fatti comunque configuranti violazione disciplinare commesse dagli associati.

3) La segnalazione alla Procura Arbitrale di presunte violazioni disciplinari può essere presentata dal Presidente dell'ANAP, dai Consiglieri e dai responsabili della Commissione di disciplina.

4) Il Procuratore Arbitrale o il suo Vice, partecipa obbligatoriamente alle riunioni tenute dalla Commissione di disciplina alle quali lo stesso ufficio o il deferito abbiano chiesto l'audizione personale. Nel caso non vi siano richieste di audizione, la Procura arbitrale deve formulare, le proprie conclusioni presso la Commissione di Disciplina, salvo che non l'abbia già fatto con l'atto di deferimento.

5) La Procura Arbitrale si avvale della collaborazione di un segretario nominato dal Presidente dell'ANAP su proposta del Procuratore Arbitrale.

6) Se nel corso delle indagini o di un procedimento in ambito ANAP emergano presunte violazioni il cui accertamento è di competenza degli organi di giustizia federale, la Procura Arbitrale trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. A seguito della trasmissione degli atti di cui sopra le indagini od il procedimento devono essere sospesi.

-L'atto di deferimento trasmesso dalla Procura Arbitrale alla Commissione di Disciplina competente deve contenere:

- a. i dati anagrafici dell'associato deferito;
- b. la qualifica e la Sezione di appartenenza;
- c. la contestazione dell'infrazione disciplinare, contenente, a pena di nullità, l'enunciazione chiara e precisa del fatto, delle norme violate e delle eventuali circostanze aggravanti.

-Devono essere allegati all'atto di deferimento:

- a. la relazione sulle indagini svolte dalla Procura arbitrale in ordine ai fatti oggetto del procedimento;
- b. i verbali relativi all'audizione del deferito ed alle testimonianze di altri associati;
- c. i documenti ritenuti utili alla formazione del giudizio;
- d. le memorie, deduzioni ed istanze eventualmente presentate dall'associato deferito nel corso delle indagini, ivi compresa l'eventuale nomina del suo assistente per l'audizione;
- e. l'eventuale istanza per la sospensione cautelativa già proposta nella pendenza dell'indagine.

Art. 5 – Il Procedimento Disciplinare

- 1) Il Presidente della Commissione destinataria dell'atto di deferimento verifica la propria competenza.
- 2) Qualora il Presidente della Commissione rilevi l'incompletezza della contestazione o dell'attività investigativa compiuta, restituisce gli atti alla Procura arbitrale per la riformulazione della contestazione o il compimento di specifici atti istruttori, diversamente provvede ad inviare l'atto di deferimento all'associato con lettera raccomandata A.R.
- 3) Unitamente all'atto di deferimento è trasmesso all'associato un avviso contenente l'indicazione:
 - a. dell'invito a formulare controdeduzioni scritte entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione, da inviare con lettere raccomandate A.R. Alla Commissione procedente ed in copia alla Procura arbitrale;
 - b. del diritto dell'associato di chiedere a proprie spese, copia degli allegati dell'atto di deferimento. In tale ipotesi di cui alla lettera precedente per l'invio delle controdeduzioni decorrerà dalla ricezione di tali documenti, da inviare con lettera raccomandata A.R.;
 - c. del diritto del deferito di chiedere con spese a proprio carico, di essere sentito dinanzi alla Commissione con l'assistenza di altro associato, non rivestente cariche associative, nonché di produrre prove documentali e chiedere prove orali a discarico indicando gli associati a conoscenza dei fatti, da indicarsi espressamente a pena di inammissibilità delle controdeduzioni.
- 4) Con l'atto di contestazione il Presidente della Commissione competente, in considerazione della gravità delle infrazioni disciplinari contestate e degli elementi di prova al momento acquisiti, può disporre la sospensione cautelativa dell'associato deferito sino alla conclusione del giudizio di primo grado e ciò anche qualora abbia già emesso l'altra sospensione cautelativa nella pendenza dell'indagine, che resta così assorbita.
- 5) La sospensione cautelativa non è impugnabile, ma solo revocabile ad opera del Presidente che l'ha emessa per sopravvenute e motivate gravi ragioni. Nel caso il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione della sanzione della sospensione, dalla stessa è da detrarre il tempo già scontato per effetto della sospensione cautelativa.
- 6) Nel caso la Commissione procedente accerti che l'atto di contestazione non sia stato consegnato al destinatario perchè lo stesso è risultato trasferito o sconosciuto al domicilio indicato alla Sezione di appartenenza senza che dalla scheda personale risulti la variazione di residenza, dispone l'invio al Presidente della Sezione stessa dell'atto. Il Presidente di Sezione comunica alla Commissione di aver ricevuto l'atto di contestazione e la data nella quale lo ha ricevuto. Il termine per le controdeduzioni del deferito, in tal caso, decorrerà dalla data di ricezione che equivale alla intervenuta conoscenza.

Art. 6 – La Delibera

- 1) La Commissione di Disciplina che accerti l'insussistenza dell'infrazione contestata o la mancanza di responsabilità a titolo di colpa o dolo dell'associato deferito ne dispone il proscioglimento.
- 2) Nell'ipotesi in cui risulti dimostrata la responsabilità del deferito in ordine al fatto oggetto del procedimento, la Commissione irroga una delle sanzioni previste dall'art.7 del Regolamento di Disciplina.
- 3) Nella determinazione della sanzione la Commissione valuta altresì la sussistenza di circostanze aggravanti ed attenuanti.
- 4) Costituiscono circostanze aggravanti:
 - a. l'aver commesso l'infrazione nell'esercizio di una carica associativa;
 - b. l'aver determinato danno all'immagine interna ed esterna dell'Associazione, ledendo l'autorità di Organi ed istituzioni di essa, per la notorietà dei fatti;
 - c. l'esistenza di precedenti sanzioni disciplinari, anche non di recidiva specifica;
 - d. l'aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare;
 - e. l'aver danneggiato associati o cose loro;
 - f. l'aver anche solo tentato di inquinare le prove.
- 5) Costituiscono circostanze attenuanti:
 - a. l'inesperienza connessa alla giovane età o alla ridotta anzianità associativa del deferito;
 - b. la precedente buona condotta in riferimento all'attività associativa del deferito;
 - c. le obiettive circostanze di difficoltà in presenza delle quali è stata commessa l'infrazione;
 - d. l'aver agito a seguito di provocazione;
 - e. l'aver spontaneamente desistito.
- 6) Nel caso di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti la Commissione giudicante deve formulare un giudizio di equivalenza o di prevalenza ed in quest'ultimo caso tiene conto delle sole circostanze ritenute prevalenti.
- 7) La motivazione può essere depositata entro quindici giorni dalla decisione e, nei casi più complessi, entro trenta giorni.
- 8) La segreteria della Commissione procede immediatamente all'invio di copia della delibera tramite lettera raccomandata A.R. al deferito e al Presidente della sua sezione, che ne cura l'annotazione sulla scheda personale.

Art. 7 – Sanzioni Disciplinari

- 1) Le sanzioni disciplinari applicabili, secondo l'ordine di gravità, sono:
 - a. il rimprovero;
 - b. la censura scritta;
 - c. la sospensione fino ad un massimo di due anni;
 - d. il ritiro della tessera.
- 2) La sospensione disciplinare comporta il divieto di svolgere attività tecnica, associativa e di esercitare la carica eventualmente ricoperta.

- 3) Durante il periodo della sospensione, l'arbitro è tenuto:
- a. a depositare la tessera federale presso la Sezione di appartenenza;
 - b. a versare le quote associative;
 - c. a frequentare la sede sezionale solo per partecipare alle riunioni tecniche obbligatorie.
- 4) Le infrazioni disciplinari al presente Statuto ed alle norme secondarie sono soggette alla prescrizione quinquennale, interrotta dall'atto di deferimento.
- 5) Le sanzioni disciplinari comminate dagli organi di giustizia domestica dell'ANAP hanno effetto esclusivamente nell'ambito delle titolarità decisionali dell'ANAP stessa.